



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Marianna Serrao	Presidente
Dott. Antonio Romano	Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Valentina Giannelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 548/2020

promossa da

Parte_1 (C.F.: *CodiceFiscale_1*) rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Cirilli, come da procura in atti,

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (Partita IVA *P.IVA_1*, quale successore per incorporazione di *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_2*), già intervenuta nel presente giudizio in luogo di *Controparte_3* [...] (C.F. e P. IVA *P.IVA_3*), mandataria della medesima società, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Fantini e dall'avv. Paolo Rosini, come da procura in atti,

OPPOSTA

Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo *ex art.* 650 c.p.c. – querela di falso incidentale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 19 marzo 2026 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, di seguito riportate:

per parte opposta, *Controparte_1*, l'AVV. AURORA TANINI in sostituzione dell'Avv. FANTINI ALESSANDRO insiste perché la causa venga rimessa in istruttoria per la verifica della scrittura privata disconosciuta dall'opponente; in via subordinata, precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e, in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e n. 3, c.p.c.;

per parte opponente, *Parte_1* l'Avv. CIRILLI COSTANZA si oppone e conclude come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.; in via istruttoria, si riporta alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e n. 3, c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 febbraio 2020 *Parte_1* ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 921/2019 emesso dal Tribunale di Siena su ricorso dell'allora *Controparte_3* mandataria di [...] *Controparte_2* deducendo l'invalidità della notificazione del provvedimento monitorio e contestando, nel merito, la riferibilità a sé della fideiussione posta a fondamento della pretesa azionata.

Si è costituita l'opposta contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio, con atto depositato il 3 settembre 2021, è intervenuta ex art. 111 c.p.c. *Controparte_2* dichiarando la revoca del mandato precedentemente conferito ad *Controparte_3* e facendo proprie tutte le domande, eccezioni e difese sino ad allora svolte.

Successivamente, con atto depositato il 24 ottobre 2024, *Controparte_1* [...] ha dichiarato di essere subentrata nei rapporti giuridici sostanziali e processuali della predetta società a seguito di fusione per incorporazione intervenuta con atto del 20 aprile 2023, ribadendo tutte le domande, eccezioni e difese già formulate dalla incorporata.

La causa è stata quindi istruita mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 29 giugno 2024 il giudice istruttore ha autorizzato la proposizione della querela di falso incidentale spiegata dall'opponente in relazione alle relate di notificazione del decreto ingiuntivo. Nel prosieguo è stata assunta la prova testimoniale ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento delle circostanze poste a fondamento delle contestazioni svolte dall'opponente circa la legittimità del ricorso alle forme notificatorie di cui all'art. 143 c.p.c.

In data 18 dicembre 2025 il procedimento è stato assegnato al dott. Antonio Romano quale giudice relatore, quando la causa risultava già fissata per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 marzo 2026.

A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sia sulla querela di falso sia sul merito della controversia, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (applicabile *ratione temporis*), attesa la perdurante competenza collegiale sulla querela di falso in forza della previgente formulazione dell'art. 225, comma 1, c.p.c., applicabile ai giudizi instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve precisarsi che la presente opposizione è proposta da Parte_1 in proprio, nella qualità di fideiussore della società debitrice principale, il quale contesta la validità della notificazione del decreto ingiuntivo a lui indirizzata quale persona fisica obbligata.

In particolare, l'opponente ha preliminarmente dedotto l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che il ricorso alle forme di cui all'art. 143 c.p.c. fosse avvenuto in assenza dei relativi presupposti, essendo egli stabilmente reperibile presso l'indirizzo di via De Amicis n. 25 in Firenze, ove aveva la propria residenza e svolgeva la propria attività professionale; ha pertanto chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 650 c.p.c., deducendo di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo soltanto a seguito della successiva notificazione dell'atto di precetto avvenuta nel febbraio 2020. A sostegno di tale eccezione ha altresì proposto querela di falso avverso le relate di notificazione redatte dagli ufficiali giudiziari il 5 e il 19 settembre 2019.

Nel merito, ha contestato la riferibilità a sé del contratto di fideiussione posto a fondamento della pretesa monitoria, disconoscendone la sottoscrizione, ed ha altresì negato di avere mai rivestito la qualità di socio, erede o amministratore di fatto della società Parsifal CP_4 [...] contestando conseguentemente ogni profilo di responsabilità personale per il debito azionato.

2. Quanto alla questione, avente carattere assorbente, relativa alla doglianza diretta a contestare la validità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente, sin dalla prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., applicabile *ratione temporis*, ha precisato di avere intenzione di contestare gli aspetti intrinseci della prima relata del 5.09.2019 (in quanto l'invalidità della notifica conseguirebbe dalle erronee informazioni assunte dall'Ufficiale

Giudiziario che avrebbero, poi, condotto, senza alcuna ulteriore verifica, ad eseguire una notifica invalida ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), relativamente ai quali sussiste solo una presunzione semplice che può essere contrastata da prova contraria e senza che si renda necessario procedere con la querela di falso; la querela di falso è stata quindi proposta solo in via subordinata, ove ritenuta necessaria.

Il Giudice istruttore precedentemente assegnatario della causa, dott.ssa Valentina Lisi, con ordinanza del 29.06.2024, ha tuttavia autorizzato la presentazione di querela di falso da parte dell'opponente, sul rilievo che *«viene contestato il contenuto estrinseco dell'attività compiuta dall'Ufficiale Giudiziario»*.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che, essendo pacifico che la contestazione dell'opponente ricada sulla erroneità delle informazioni assunte dall'Ufficiale Giudiziario e quindi sul contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, la querela di falso risulta inammissibile.

Invero, secondo l'indirizzo costante della Suprema Corte, *«In tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare, è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione»* (così Cass. civ., sez. II, sent. 27 ottobre 2008 n.25860; v. da ultimo Cass, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14454 del 09/07/2020).

Ne consegue che le censure prospettate devono essere esaminate sul piano della validità della notificazione, e non mediante querela di falso, con conseguente inammissibilità della stessa.

3. Occorre pertanto verificare se, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio, ricorressero nel caso di specie i presupposti necessari per il ricorso alla notificazione nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c.

Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale modalità notificatoria costituisce rimedio eccezionale e presuppone non soltanto che il notificante ignori la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario, ma altresì che tale ignoranza sia incolpevole e non superabile mediante le indagini esigibili secondo l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 20971/2012, secondo cui *«le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo*

dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza»; v. conf. Cass. n. 15626/2018).

Inoltre, le ricerche svolte devono essere effettive e idonee a dimostrare che il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto. La Suprema Corte, in tema di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica, ha infatti chiarito che *«il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto»* (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27699 del 25/10/2024; v. *ex multis* Cass. 16/12/2021, n. 40467; Cass. 28/11/2016, n. 24107; Cass. 08/03/2019, n. 6765; Cass. 31/07/2023, n. 23183; Cass. 11/01/2024, n. 1172).

In tale prospettiva, la Suprema Corte ha altresì chiarito che la verifica della legittimità del ricorso all'art. 143 c.p.c. non può prescindere dai concreti rapporti intercorrenti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi e oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione e, quindi, possono emergere elementi idonei ad escludere l'effettiva sussistenza di una situazione di irreperibilità assoluta (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 7964 del 27/03/2008, Rv. 602696 - 01).

Nel caso di specie tali presupposti non risultano integrati.

In primo luogo, dalla documentazione prodotta emerge che il primo tentativo di notificazione del decreto ingiuntivo è stato effettuato presso l'indirizzo di Viale De Amicis n. 25 in Firenze, ove l'Ufficiale Giudiziario ha attestato genericamente di avere appreso, sulla base di *«informazioni assunte in loco»*, che il destinatario si era trasferito altrove da diversi anni. La relata non reca tuttavia alcuna indicazione circa i soggetti interpellati, la loro qualità, le circostanze specifiche riferite né le ulteriori verifiche eventualmente eseguite. A ciò si aggiunge che il successivo certificato anagrafico acquisito dal notificante non ha attestato affatto un trasferimento del *Pt_1* per ignota destinazione, ma, al contrario, ha confermato che il medesimo risultava residente proprio in Viale De Amicis n. 25, ossia nel medesimo luogo presso il quale il precedente tentativo di notificazione era stato eseguito.

Nonostante ciò, il successivo 19 settembre 2019 il decreto ingiuntivo è stato notificato direttamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale, senza che la relativa relata

desse conto di ulteriori attività di ricerca o accertamento svolte successivamente al primo accesso.

Soprattutto, le risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio hanno accertato una situazione di fatto incompatibile con l'assunto della irreperibilità assoluta del destinatario. La teste Tes_1 ha infatti confermato: che il dott. Parte_1 esercitava la propria attività professionale di odontoiatra presso l'immobile di Viale De Amicis n. 25 anche nel settembre 2019; che il suo nominativo risultava esposto sul campanello e sulla targa professionale collocata all'ingresso; che tale situazione era rimasta invariata nel tempo; e che presso il medesimo indirizzo veniva regolarmente recapitata la corrispondenza destinata al Pt_1. Tali circostanze non risultano efficacemente smentite da elementi di segno contrario.

Si tratta di elementi di particolare rilevanza, poiché l'art. 139 c.p.c. individua tra i luoghi nei quali deve essere ricercato il destinatario non solo la residenza o la dimora, ma altresì il luogo nel quale questi abbia l'ufficio o eserciti la propria attività professionale. Ne consegue che l'accertata esistenza, nel settembre 2019, di uno studio professionale stabilmente riferibile al Pt_1 presso l'indirizzo di Viale De Amicis n. 25 esclude già di per sé la configurabilità di una situazione nella quale residenza, domicilio e dimora del destinatario potessero ritenersi sconosciuti.

A tale conclusione conduce, inoltre, la particolare natura dei rapporti intercorrenti tra le parti. Dalla documentazione in atti (doc. 4 opponente) emerge infatti che lo stesso notificante collegava stabilmente il Pt_1 all'immobile di Viale De Amicis n. 25, luogo costituente il centro della vicenda contrattuale dedotta in giudizio e presso il quale il medesimo esercitava l'attività professionale. Assume, sotto tale profilo, specifico rilievo il fatto che, nel medesimo periodo temporale, il notificante abbia promosso nei confronti del Pt_1 ulteriori iniziative giudiziarie facendo riferimento al medesimo indirizzo e procedendo alla notificazione del relativo atto introduttivo secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 143 c.p.c. (e in particolare ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), circostanza difficilmente conciliabile con l'assunto secondo cui il destinatario dovesse considerarsi trasferito in luogo sconosciuto.

In definitiva, pur prescindendo da ogni valutazione circa la sufficienza formale delle ricerche eseguite dall'Ufficiale Giudiziario, il complesso delle risultanze istruttorie consente di affermare che, al momento della notificazione del decreto ingiuntivo, il dott. Pt_1 era stabilmente reperibile presso l'indirizzo di Viale De Amicis n. 25, ove esercitava la propria attività professionale e riceveva ordinariamente la corrispondenza. Difettava pertanto il presupposto essenziale dell'irreperibilità assoluta richiesto dall'art. 143 c.p.c., con conseguente

invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita mediante tale modalità e fondatezza dell'eccezione proposta dall'opponente.

4. L'accertata invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo non esaurisce, tuttavia, l'indagine richiesta dall'art. 650 c.p.c. (a partire da Cass., Sez. Un., n. 9938/2005 è stato superato il precedente orientamento che riteneva la prova della mancata conoscenza del decreto implicita nel vizio della sua notificazione e sufficiente ad integrare la tempestività dell'opposizione). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva, infatti, non è sufficiente la mera irregolarità della notificazione del decreto monitorio, occorrendo altresì che l'ingiunto dimostri che, proprio a causa di tale irregolarità, non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento e non sia stato posto in condizione di proporre nei termini l'opposizione (Cass., Sez. Un., n. 14572/2007; Cass. n. 11550/2013; Cass. n. 27529/2017).

Tale prova deve ritenersi raggiunta nel caso di specie.

L'opponente ha infatti dedotto di avere acquisito conoscenza del decreto ingiuntivo soltanto in occasione della successiva notificazione dell'atto di precetto intervenuta nel febbraio 2020.

Né la convenuta ha fornito elementi idonei a dimostrare che il Pt_1 abbia acquisito conoscenza del decreto ingiuntivo qui opposto in epoca anteriore.

Sul punto, va infatti ricordato che le Sezioni Unite hanno chiarito come la prova della mancata tempestiva conoscenza si risolva nella dimostrazione del momento in cui la conoscenza effettiva del decreto è stata acquisita e che, una volta che l'opponente abbia fornito elementi idonei a dimostrare come e quando abbia acquisito la conoscenza del decreto, incombe su chi invochi una conoscenza anteriore l'onere di dimostrarla (cfr. Cass., Sez. Un., n. 14572/2007 cit., secondo cui «*la dimostrazione della non conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare, che è un fatto negativo, si risolve nella prova del fatto positivo di come e quando tale conoscenza si sia avuta*» e «*ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile*»). In particolare, «*la tempestività della conoscenza va correlata non al dies a quo della decorrenza di detto termine, ma al dies ad quem del termine della opposizione. Esso cioè va calcolato a ritroso dal giorno della opposizione tardiva, per verificare se questa è tempestiva rispetto alla data della conoscenza, da cui decorre l'onere*

della opposizione nei termini di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1» (Cass., Sez. Un., n. 14572/2007 cit.).

Nel caso di specie, l'opponente ha allegato di avere acquisito conoscenza del decreto ingiuntivo soltanto in occasione della notificazione ex art. 140 c.p.c. dell'atto di precetto intervenuta nel febbraio 2020 (e precisamente con il suo ritiro presso la casa comunale avvenuto in data 10.02.2020: cfr. doc. 2 opponente) e ha conseguentemente proposto l'opposizione nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. decorrente da tale data. L'opposizione risulta infatti notificata il 21.02.2020: si tratta, pertanto, di iniziativa processuale intrapresa a distanza di pochi giorni dalla dedotta acquisizione della conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo.

Tale allegazione risulta coerente con l'accertata invalidità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e con le concrete modalità attraverso le quali la stessa è stata effettuata.

Per contro, la convenuta, pur contestando la sussistenza dei presupposti dell'opposizione tardiva e sostenendo la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, non ha allegato né provato circostanze specifiche idonee a dimostrare che il *Pt_1* abbia acquisito conoscenza del provvedimento monitorio in epoca anteriore a quella dedotta in giudizio.

Non emergono pertanto elementi che consentano di collocare la conoscenza del decreto in un momento precedente a quello indicato dall'opponente o di ritenere che quest'ultimo fosse comunque in condizione di proporre tempestivamente l'opposizione ordinaria.

Deve pertanto ritenersi provato che la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la mancata proposizione dell'opposizione nel termine ordinario siano state causalmente determinate dall'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio.

Ricorrono, conseguentemente, i presupposti applicativi dell'art. 650 c.p.c., con conseguente ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da *Parte_1* e necessità di procedere all'esame delle ulteriori questioni preliminari e di merito dedotte dalle parti.

5. Deve ora essere esaminata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Siena, sollevata dall'opponente sul presupposto della propria qualità di consumatore e del conseguente radicamento della competenza presso il foro di cui agli artt. 33, comma 2, lett. u), del Codice del Consumo e 66-bis del medesimo decreto.

L'eccezione è infondata.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della più recente giurisprudenza di legittimità, la qualità di consumatore, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, non deve essere desunta dalla natura

dell'obbligazione garantita, ma dalla posizione concretamente rivestita dal fideiussore e dalla finalità perseguita mediante la prestazione della garanzia.

È stato infatti chiarito che la nozione di consumatore ha carattere oggettivo e funzionale e richiede di verificare, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, se il garante abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale ovvero se abbia operato nell'ambito della stessa o sulla base di collegamenti funzionali con la società garantita. In particolare, con riferimento alla persona fisica che abbia prestato fideiussione a favore di una società commerciale, occorre accertare se essa abbia agito per finalità private oppure in presenza di un collegamento funzionale con l'attività economica svolta dalla società debitrice principale (Corte di Giustizia UE, ord. 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcău; Cass. n. 1666/2020; Cass., Sez. Un., ord. n. 5868/2023).

Ebbene, alla luce della documentazione acquisita agli atti, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possa essere riconosciuta al dott. Parte_1 la qualità di consumatore.

Invero, risulta documentalmente che l'operazione economica garantita non riguardava un bene o un'attività estranei alla sfera professionale dell'opponente, bensì il compendio immobiliare nel quale questi svolgeva stabilmente la propria attività di odontoiatra. La stessa difesa della banca ha evidenziato che il contratto di leasing azionato in giudizio si inseriva in una complessiva operazione di sale and lease back avente ad oggetto l'immobile in cui era già ubicato lo studio dentistico del Pt_1 e nel quale il medesimo continuava a svolgere la propria attività professionale.

Tale ricostruzione è stata contestata dall'opponente, il quale ha sostenuto di avere utilizzato l'immobile esclusivamente quale conduttore in forza del contratto di locazione stipulato con Parsifal Research S.r.l.; tuttavia, anche a voler prescindere dalle ulteriori allegazioni della banca circa il ruolo gestorio del Pt_1 all'interno della società, restano documentalmente acquisiti una serie di elementi oggettivi idonei ad evidenziare il collegamento funzionale tra il garante e l'operazione economica garantita.

A tale riguardo assume particolare rilievo la circostanza che il dott. Pt_1 fosse indicato quale referente per l'accesso all'immobile nell'ambito della perizia estimativa predisposta prima dell'operazione di leasing (doc. 7 conv.) e che fosse lui il soggetto che intratteneva rapporti diretti con la società concedente in relazione alla gestione del compendio immobiliare, avendo anche trasmesso alla concedente la documentazione assicurativa relativa all'immobile medesimo.

Significativo è altresì il fatto che, successivamente, la Parsifal Research S.r.l. abbia stipulato con il medesimo Pt_1 un contratto di locazione avente ad oggetto proprio l'unità immobiliare

destinata a studio odontoiatrico, circostanza che evidenzia come l'utilizzazione professionale del bene costituisca un elemento centrale dell'intera operazione economica (doc 6 conv.).

Né può essere trascurato che la società utilizzatrice risultava interamente partecipata dai genitori dell'opponente e che l'operazione di leasing riguardava un immobile destinato non soltanto all'attività sociale, ma anche alla prosecuzione dell'attività professionale esercitata dal **Pt_1**. Da ciò emerge un coinvolgimento diretto e qualificato dell'opponente nell'operazione economica finanziata, incompatibile con la figura del mero terzo garante che presti la propria obbligazione per finalità esclusivamente personali o familiari.

Pertanto, anche a voler prescindere dall'accertamento della dedotta qualità di amministratore di fatto della Parsifal Research S.r.l. (profilo sul quale le parti hanno ampiamente dibattuto), gli elementi sopra richiamati risultano di per sé sufficienti ad evidenziare l'esistenza di un collegamento funzionale diretto tra il dott. **Pt_1** e l'operazione economica garantita.

Deve dunque ritenersi che la fideiussione sia stata prestata non già per finalità estranee all'attività professionale del garante, ma nell'ambito di un assetto di interessi direttamente connesso alla prosecuzione e al mantenimento dell'attività odontoiatrica esercitata dal medesimo presso il compendio immobiliare oggetto dell'operazione di leasing.

In applicazione dei principi sopra richiamati, deve pertanto escludersi che il dott. **Parte_1** [...] rivesta la qualità di consumatore con riferimento alla garanzia oggetto di causa, con conseguente inapplicabilità del foro del consumatore e rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.

6. Deve essere altresì disattesa l'eccezione con la quale l'opponente ha dedotto la devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di locazione finanziaria posto a fondamento della pretesa monitoria.

Anche tale eccezione è infondata.

Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio, restando il creditore opposto attore in senso sostanziale e gravato del relativo onere probatorio. Ne consegue che il *thema decidendum* è individuato dal diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo e dalle contestazioni formulate dall'opponente avverso tale pretesa.

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto nei confronti della Parsifal Research S.r.l. e del dott. **Parte_1** quest'ultimo in qualità di fideiussore solidale della società utilizzatrice, sulla base dell'asserita garanzia personale prestata a favore della concedente. La stessa domanda monitoria individua, infatti, nel contratto di fideiussione il

titolo posto a fondamento della pretesa azionata nei confronti del Pt_1 chiedendone la condanna quale garante della debitrice principale.

Del resto, nel presente giudizio, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione concernente la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di leasing in quanto tale, ma ha concentrato le proprie difese sulla validità della notificazione del decreto ingiuntivo, sulla tempestività dell'opposizione, sulla propria qualità di consumatore, nonché, nel merito, sulla contestazione della sottoscrizione della fideiussione e sulla conseguente insussistenza della propria responsabilità personale. La controversia, pertanto, per quanto concerne la posizione del Pt_1 ha ad oggetto il rapporto di garanzia e non il rapporto di locazione finanziaria intercorso tra la concedente e la società utilizzatrice.

Ciò posto, deve osservarsi che la clausola compromissoria invocata dall'opponente è contenuta esclusivamente nel contratto di leasing stipulato tra la concedente e la Parsifal Research S.r.l. e prevede la devoluzione ad arbitri delle controversie insorgenti tra le parti del contratto o i loro aventi causa in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento del medesimo (doc. 1 fascicolo monitorio). Dalla relativa formulazione non emerge alcun espresso riferimento ai fideiussori né alcuna previsione diretta ad estendere soggettivamente la convenzione arbitrale ai garanti.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *«la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale»* (Cass. n. 2598/2006; Cass. n. 941/2017; Cass. n. 18973/2023).

Tale principio trova piena applicazione nella fattispecie in esame.

La pretesa azionata nei confronti del dott. Pt_1 trova infatti il proprio fondamento nel distinto rapporto di garanzia dedotto in giudizio dall'opposta e contestato dall'opponente, mentre la clausola compromissoria invocata è contenuta esclusivamente nel contratto di leasing stipulato tra soggetti diversi. Né può attribuirsi rilievo al collegamento esistente tra il contratto di leasing e la fideiussione, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, il mero collegamento negoziale non è idoneo a determinare l'automatica estensione della clausola arbitrale ad un diverso rapporto contrattuale.

Assume inoltre rilievo il fatto che lo stesso opponente, nel contestare la pretesa monitoria, ha costantemente negato di essere parte del rapporto societario dedotto dall'opposta e ha altresì disconosciuto la sottoscrizione della fideiussione prodotta in giudizio; sicché l'eccezione di arbitrato finisce per fondarsi su un rapporto contrattuale – quello di leasing – rispetto al quale il medesimo nega di rivestire qualsiasi posizione qualificata.

Deve pertanto escludersi che la controversia relativa alla pretesa creditoria azionata nei confronti del dott. *Parte_1* quale fideiussore sia devoluta alla competenza arbitrale.

L'eccezione deve conseguentemente essere rigettata.

7. Nel merito, deve essere prioritariamente esaminata la questione concernente la tempestività della produzione dell'originale della fideiussione posta a fondamento della pretesa monitoria e la conseguente ammissibilità dell'istanza di verifica formulata dalla parte opposta.

L'opponente ha eccepito l'inammissibilità della verifica sul rilievo che l'originale della scrittura privata sarebbe stato prodotto soltanto all'udienza del 30 ottobre 2024, ben oltre la maturazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (intervenuta in data 25 novembre 2021), mentre la banca ha sostenuto che il deposito dell'originale costituirebbe mera regolarizzazione formale di un documento già tempestivamente prodotto in copia e, pertanto, non soggetto ai limiti decadenziali previsti per le produzioni documentali.

L'eccezione dell'opponente è fondata.

È ben vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il successivo deposito dell'originale di un documento già prodotto in copia non integra, di regola, una nuova produzione documentale, risolvendosi in una mera regolarizzazione formale della produzione già effettuata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 31/01/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3756 del 13.02.2025).

Tuttavia, tale principio non può trovare applicazione indiscriminata in ogni fattispecie, dovendo aversi riguardo alle concrete modalità con cui il tema probatorio si è sviluppato nel processo e alla funzione che l'originale è concretamente destinato a svolgere nel giudizio.

Nel caso di specie, infatti, non ricorre una situazione nella quale la parte abbia semplicemente differito il deposito dell'originale di un documento già nella propria disponibilità.

Al contrario, la stessa banca, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha espressamente allegato di avere effettuato ricerche nei propri archivi senza riuscire a reperire l'originale della fideiussione, dichiarando di averne accertato lo smarrimento e producendo altresì la relativa denuncia presentata all'autorità competente. La parte opposta ha dunque introdotto il tema della scrittura privata nel processo rappresentando espressamente l'indisponibilità dell'originale del documento e l'impossibilità di produrlo.

La stessa parte che oggi invoca la natura meramente integrativa del deposito dell'originale aveva dunque precedentemente rappresentato al giudizio una situazione di definitiva indisponibilità del documento, corroborata dalla produzione della denuncia di smarrimento, così contribuendo a definire l'assetto probatorio sul quale il processo si è sviluppato sino alla maturazione delle preclusioni istruttorie.

Su tale assetto fattuale e probatorio il giudizio si è sviluppato per un lungo arco temporale, concentrandosi dapprima sulle questioni concernenti la validità della notificazione del decreto ingiuntivo e la querela di falso proposta dall'opponente e maturando le relative preclusioni processuali.

Solo all'udienza del 30 ottobre 2024 la banca ha dichiarato di avere nel frattempo reperito l'originale della fideiussione, procedendo al suo deposito. In tale occasione l'opponente ha immediatamente eccepito la tardività della produzione e ribadito il disconoscimento della sottoscrizione, mentre la parte opposta, richiamando le difese e le richieste istruttorie già formulate, ha insistito affinché si procedesse alla verifica della scrittura disconosciuta. Ritiene il Collegio che, nelle particolari circostanze del caso concreto, il deposito dell'originale non possa essere considerato quale mera regolarizzazione formale di una copia già prodotta.

Occorre infatti considerare che, una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, l'originale della scrittura costituisce il presupposto indispensabile per l'espletamento della verifica e per l'utilizzazione probatoria del documento contestato.

Ed infatti, preme chiarire che il problema non è tanto e solo la impossibilità tecnica di eseguire una CTU grafologica su una fotocopia (anche se, sul punto, si richiama la copiosa giurisprudenza, secondo cui l'accertamento grafico eseguito su un documento non originale è, quanto meno, inattendibile sotto il profilo tecnico, cfr. Cass., sez. 2, n. 1831 del 18/02/2000; n. 9202 del 14/05/2004 e n. 711 del 15/01/2018), quanto la impossibilità giuridica di un simile accertamento.

La giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere che, qualora venga disconosciuta la sottoscrizione apposta su un documento prodotto in giudizio soltanto in copia fotostatica, la parte che intende avvalersene e sottoporlo a verifica, deve necessariamente produrre l'originale (Cass., sez. 2, n. 9202 del 14/05/2004; Cass., sez. 6-2, n. 7267 del 27/03/2014; Cass., sez. 3, n. 33769 del 19/12/2019), poiché è soltanto sul documento originale (del quale non è contestata soltanto la conformità alla copia prodotta in atti, ma anche la autenticità) che può essere utilmente svolta la verifica (Cass. sez. 1, n. 16551 del 6/08/2015).

Ne consegue che il successivo reperimento dell'originale, dopo che la parte ne aveva formalmente dichiarato lo smarrimento e dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, non si risolve nella semplice conferma materiale di un documento già pienamente utilizzabile nel processo, ma determina l'introduzione del presupposto probatorio indispensabile per lo svolgimento di una attività istruttoria fino a quel momento non concretamente praticabile.

Le considerazioni che precedono impediscono di condividere la tesi secondo cui il successivo deposito dell'originale integrerebbe, nella fattispecie in esame, una mera regolarizzazione formale della produzione già effettuata mediante copia.

Tale conclusione trova, del resto, conforto nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, l'originale della scrittura costituisce il necessario supporto dell'attività di verifica. Invero, se è pacifico che l'accertamento grafico non possa utilmente essere svolto su una mera copia fotostatica, è perché soltanto il documento originale consente lo svolgimento dell'attività di verifica prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c. e, conseguentemente, l'utilizzazione probatoria della scrittura disconosciuta. In tale prospettiva, la Suprema Corte ha affermato che la scrittura soggetta a verifica deve essere ritualmente acquisita al processo entro i termini di decadenza previsti per le produzioni documentali e che non può ritenersi consentita l'introduzione del documento destinato a tale attività oltre la maturazione delle relative preclusioni istruttorie (Cass. civ., ord. n. 8304/2024; v. già *ex plurimis* Cass. n. 7267/2014 cit.; Cass. n. 33769/2019 cit.; Cass. n. 9202/2004 cit.; Cass. n. 11739/1999 e Cass. n. 9869/2000).

Nel caso di specie, peraltro, la tardività della produzione non deriva soltanto dalla circostanza temporale del deposito dell'originale in data largamente successiva alla consumazione delle preclusioni istruttorie, ma soprattutto dal fatto che la stessa parte opposta aveva espressamente rappresentato in giudizio l'avvenuto smarrimento del documento e la propria impossibilità di produrlo, giungendo persino a depositare la relativa denuncia. Il successivo reperimento dell'originale e la sua introduzione nel processo non possono pertanto essere qualificati come mera integrazione formale di una produzione già completa, ma incidono in modo sostanziale sull'assetto probatorio formatosi nel corso del giudizio, introducendo tardivamente il presupposto indispensabile per l'espletamento dell'attività di verifica.

In tale situazione, il tardivo reperimento dell'originale ha inciso in modo sostanziale, e non meramente formale, sul quadro probatorio della controversia, alterando l'assetto delle difese e delle preclusioni già maturate.

Deve pertanto ritenersi che la produzione dell'originale effettuata all'udienza del 30 ottobre 2024 sia tardiva e che, conseguentemente, la scrittura privata disconosciuta non sia stata ritualmente acquisita al processo ai fini dell'attività di verifica invocata dalla parte opposta.

Ne consegue che il documento non può essere utilmente posto a fondamento del procedimento di verifica richiesto dalla banca.

Né assume rilievo, ai fini della presente decisione, il rilievo della parte opposta secondo cui la conformità della copia prodotta all'originale non sarebbe stata oggetto di specifico disconoscimento. La questione controversa non concerne infatti la corrispondenza della copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., bensì l'autenticità della sottoscrizione attribuita al *Pt_1* la quale è stata espressamente contestata dall'opponente e avrebbe richiesto, ai fini della verifica, la rituale acquisizione dell'originale del documento nei termini di legge. Proprio perché, una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, l'originale costituisce il necessario supporto dell'attività di verifica e dell'utilizzazione probatoria della scrittura contestata, la mancata contestazione della conformità della copia non è idonea a superare il distinto problema processuale derivante dalla tardiva acquisizione dell'originale destinato a fungere da oggetto della verifica stessa.

L'istanza di verifica proposta dalla parte opposta deve quindi essere dichiarata inammissibile.

8. Le medesime conclusioni devono essere raggiunte con riguardo alle ulteriori istanze istruttorie formulate dalla parte opposta, la quale ha dedotto che la sottoscrizione apposta sulla fideiussione recherebbe l'autenticazione dell'agente di MPS Commerciale Leasing s.p.a. e che tale circostanza potrebbe essere confermata mediante prova testimoniale, non essendo il contratto di fideiussione soggetto a forma scritta *ad substantiam*.

L'assunto non è condivisibile.

Occorre infatti distinguere tra la prova dell'esistenza o del contenuto di un rapporto negoziale (artt. 2721 e ss. c.c.) e la prova dell'autenticità della sottoscrizione apposta su una scrittura privata espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale essa viene utilizzata.

Nel caso di specie, le istanze istruttorie articolate dalla *CP_1* non sono dirette a dimostrare fatti storici ulteriori o diversi rispetto alla scrittura prodotta, bensì proprio la provenienza della sottoscrizione apparentemente riferibile al *Pt_1* vale a dire il medesimo fatto che avrebbe dovuto costituire oggetto del procedimento di verifica.

Una volta intervenuto un rituale disconoscimento *ex art.* 214 c.p.c., la questione dell'autenticità della sottoscrizione non può tuttavia essere risolta mediante il ricorso ad elementi estrinseci al documento ovvero attraverso prove testimoniali sostitutive della verifica, poiché l'ordinamento appresta a tal fine lo specifico strumento disciplinato dagli artt. 216 e ss. c.p.c., il cui necessario presupposto è costituito - come più volte evidenziato - dalla rituale acquisizione dell'originale della scrittura.

In tale prospettiva, si rammenta ancora una volta che la giurisprudenza ha costantemente affermato che, qualora venga disconosciuta la sottoscrizione apposta su un documento

prodotto soltanto in copia, la parte che intende avvalersene deve necessariamente produrre l'originale, essendo soltanto su quest'ultimo che può utilmente svolgersi la verifica della scrittura privata (v. le già citate: Cass. n. 9202/2004; Cass. n. 7267/2014; Cass. n. 33769/2019; Cass. n. 16551/2015).

Ebbene, non può invocarsi il principio secondo cui, in caso di smarrimento del documento, la parte potrebbe fornire la prova dei fatti risultanti dalla scrittura mediante i mezzi ordinari, anche testimoniali (art. 2724 n. 3 c.c.). Ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, tale possibilità riguarda l'ipotesi in cui sia contestata la conformità della copia prodotta all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. ovvero il contenuto del documento, mentre non consente di sostituire con prova testimoniale l'accertamento dell'autenticità di una sottoscrizione che sia stata formalmente disconosciuta ex art. 214 c.p.c., perché quando, invece, come nel caso di specie, la parte abbia disconosciuto formalmente anche la autenticità del documento (e della sottoscrizione), l'effetto è quello di un disconoscimento pieno ex art. 214 c.p.c. e, dunque, l'unica prova consentita per la verifica della scrittura è la produzione dell'originale (Cass. n. 11739/1999 cit.).

Significativamente, è stato osservato che, a fronte del disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, la mancata produzione dell'originale rende il documento disconosciuto definitivamente inutilizzabile sul piano probatorio (Cass. 33769/2019; Cass. 7267/2014; Cass. 9202/2004; Cass. 1525/2004; Cass. 7960/2003; Cass. 5189/2002; Cass. 4661/2002; Cass. 12598/2001; Cass. 866/2000; Cass. 12705/1993) al pari della mancata proposizione dell'istanza di verifica e della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria (Cass., Sez. IV, 5/03/1987, n. 2347). Ne consegue che, in tali casi, il documento non verificato non può essere valorizzato dal giudice né attraverso argomenti logici né mediante elementi estrinseci alla scrittura, essendo preclusa ogni valutazione indiretta volta a pervenire al medesimo risultato cui avrebbe dovuto condurre il procedimento di verifica (cfr. Cass., S.U. n. 3086/2022, secondo cui è preclusa al giudice la valutazione del documento disconosciuto *«ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. IV, 5/03/1987, n. 2347), senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura (Cass., Sez. III, 28/10/1976, n. 3962) o ad argomenti logici (Cass., Sez. I, 12/07/1984, n. 4094)»*; conforme Cass. n. 27506 del 20/11/2017).

Deve pertanto escludersi che l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta possa essere utilmente dimostrata mediante l'escussione dell'agente che avrebbe assistito alla stipulazione o mediante altre prove testimoniali aventi il medesimo oggetto, poiché tali mezzi istruttori non

sarebbero diretti a dimostrare fatti ulteriori e distinti rispetto alla scrittura contestata, ma finirebbero per surrogare il procedimento di verifica ormai non più esperibile per effetto della tardiva acquisizione dell'originale della scrittura.

Né il richiamo all'art. 2724 c.c. appare utilmente invocabile nel caso di specie. Anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, la possibilità di ricorrere alla prova testimoniale in caso di perdita del documento presuppone infatti che la parte interessata allegghi e dimostri la perdita incolpevole dello stesso, ossia di averne curato la conservazione con la diligenza esigibile e di aver adottato le ragionevoli cautele richieste dalle circostanze del caso concreto.

Tale dimostrazione non risulta essere stata fornita dalla parte opposta. Al contrario, la stessa banca si è inizialmente limitata a dichiarare di non riuscire a reperire l'originale della fideiussione nei propri archivi, producendo una denuncia di smarrimento, salvo poi dichiarare, a distanza di anni e dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, di avere nel frattempo rinvenuto il documento procedendo al suo deposito. In simili circostanze, non solo difetta la prova di una perdita incolpevole del documento e dell'adozione delle cautele esigibili per la sua conservazione, ma viene meno lo stesso presupposto fattuale sul quale l'art. 2724, n. 3, c.c. fonda l'ammissibilità della prova testimoniale sostitutiva, posto che il documento non risulta definitivamente perduto ma successivamente reperito dalla stessa parte che ne aveva denunciato lo smarrimento.

Le relative richieste istruttorie devono, pertanto, essere rigettate.

9. In conclusione, la fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo non può essere utilizzata sul piano probatorio nei confronti dell'opponente. Da un lato, la produzione dell'originale della scrittura deve ritenersi tardiva e la relativa istanza di verifica inammissibile; dall'altro, le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte opposta non possono essere accolte, non essendo consentito surrogare mediante prove testimoniali il procedimento di verifica ormai non più esperibile.

Pertanto, non essendo stata fornita prova della provenienza dal dott. Parte_1 della sottoscrizione apparentemente apposta sulla fideiussione posta a fondamento della pretesa monitoria, il documento contrattuale sul quale si fonda il ricorso monitorio nei suoi riguardi deve ritenersi inutilizzabile sul piano probatorio nei confronti del medesimo.

Difetta, conseguentemente, la prova del titolo costitutivo del credito azionato nei confronti dell'opponente.

Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni di merito concernenti l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità del credito azionato.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del dott. Parte_1

10. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.

Ricorrono, infatti, gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 77/2018), idonee a giustificare la deroga al criterio della soccombenza.

In particolare, l'esito del giudizio è stato determinato da una peculiare e complessa vicenda processuale sviluppatasi nell'arco di diversi anni e caratterizzata dalla necessità di affrontare una pluralità di questioni preliminari, processuali e probatorie obiettivamente controverse.

Inoltre, la decisione è stata infine definita sulla base della ritenuta tardività della produzione dell'originale della fideiussione e della conseguente inutilizzabilità probatoria della scrittura disconosciuta, questione rispetto alla quale le parti hanno prospettato soluzioni sorrette da orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Tali circostanze, valutate nel loro complesso, integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 548/2020, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente;
- accoglie l'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta da Parte_1 in proprio e, per l'effetto, revoca nei confronti del medesimo Parte_1 il Decreto Ingiuntivo n. 921/2019, emesso nel procedimento monitorio n. R.G. 2112/2019;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Siena nella camera di consiglio del 28/07/2026.

Il Giudice rel. ed est.
(dott. Antonio Romano)

La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)

Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.